

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 43

presentata dai Consiglieri regionali  
CIUSA - SOLINAS Alessandro - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 6 settembre 2024

Norme relative alle attività di tutela e valorizzazione della flora autoctona  
e degli habitat naturali e seminaturali della Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a dotare la Regione di una disciplina legislativa organica adeguata a tutelare, salvaguardare e valorizzare la biodiversità autoctona e gli habitat naturali e seminaturali. In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, specifica ed ecosistemica. La presente proposta di legge è riferita alla diversità delle specie vegetali native o fitodiversità autoctona. L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la diversità della flora autoctona regionale deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono i processi fondamentali per il mantenimento degli equilibri naturali, dei servizi ecosistemici e su di essa si basa lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e della società in generale.

Il patrimonio genetico sardo deve essere protetto non solo per preservare gli equilibri naturali e il patrimonio floristico, ma anche per salvaguardare l'identità culturale e storica dell'isola.

Difatti, l'iniziativa promossa dalle università di Cagliari e Sassari e dalla Società botanica italiana sezione sarda (SBIss) si rende necessaria per colmare un vuoto legislativo che permane da circa 50 anni, ovvero da quando nel 1973 la SBIss presentò la prima proposta di legge al Consiglio regionale. Nel corso del tempo sono state promulgate norme a tutela dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali e delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale come la legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale); in materia di agricoltura e sviluppo rurale la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) oltre al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) nel quale si tiene conto solamente di singoli individui delle specie arboree. Da tutto ciò la necessità di una legge che contempra il patrimonio della flora au-

toctona della Sardegna nel suo insieme, con particolare riferimento alle specie endemiche, rare e in pericolo di estinzione.

L'iniziativa dei promotori, si colloca in una posizione di sostegno ai legislatori regionali sensibili alla tutela del patrimonio floristico della Sardegna, che per ragioni varie hanno visto vanificato anche il loro impegno profuso in tal senso.

La proposta di legge considera gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva n. 9/147/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa). Risulta, altresì, in linea con gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD), ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono, altresì, allineate le strategie dell'UE.

Inoltre, occorre tenere in considerazione quanto accaduto e disciplinato nel 2014 in sede di Consiglio regionale, quando la multinazionale olandese Rijk Zwaan presentò richiesta di prelievo per uno studio ed un'eventuale modifica di 37 specie di piante della flora sarda. In quella circostanza il Consiglio regionale, richiamando la legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), evidenziando che tale legge affida alle regioni e alle province autonome le competenze in merito all'attuazione e all'esecuzione del trattato internazionale e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) il compito di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e province autonome e riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del trattato stesso, decise di impegnare la Giunta a:

- 1) applicare la normativa europea contenuta nel Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO;
- 2) mettere in atto anche nel futuro tutti gli strumenti e le azioni possibili e necessarie per non fornire le sementi a multinazionali, il cui obiettivo è brevettare il diritto intellettuale sui semi per mero scopo di lucro;
- 3) attivare percorsi di tutela legale delle sementi sarde e a costruire condizioni per la diffusione di tali sementi anche attraverso l'agevolazione di attività sementiere e vivaistiche locali. Il trattato, in accordo con la Convenzione sulla diversità biologica, è stato approvato il 3 novembre 2001 durante la conferenza FAO (trentunesima risoluzione). L'Allegato I (Elenco delle specie coltivate incluse nell'accordo multilaterale del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO) consente l'accesso alla raccolta di tali specie alle seguenti condizioni:
  - a) l'accesso è accordato quando ha per unico scopo la conservazione e l'uso a fini di ricerca, selezione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri;
  - b) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o a loro parti o componenti genetiche nella forma ricevuta dal sistema multilaterale dato che, in tutto il mondo, le multinazionali dei semi sono costantemente alla ricerca di nuovi metodi per acquisire la proprietà intellettuale di nuove sementi.

Pertanto, con questa proposta di legge, la Sardegna intende dotarsi di uno strumento legislativo che riconosca la fitodiversità autoctona come patrimonio fondamentale della Regione, supporti la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione in un'ottica di disponibilità e responsabilità collettiva, nelle forme e modalità previste nell'articolo.

## Indice

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Divieti e Adempimenti

Art. 5 - Non operatività dei divieti

Art. 6 - Sanzioni e Vigilanza

Art. 7 - Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale

Art. 8 - Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona  
(CTS-FA)

Art. 9 - Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche custodite dai Centri di conservazione della  
biodiversità

Art. 10 - Forme di sostegno regionale

Art. 11 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale

Art. 12 - Interventi straordinari e urgenti di tutela

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Entrata in vigore

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Principi e finalità

1. La Regione riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, in attuazione:

- a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive n. 2009/147/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- b) della normativa relativa al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che si richiama ai principi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e all'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Le finalità della presente legge sono:

- a) la tutela e conservazione della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali;
- b) il recupero e ripristino degli habitat naturali

- e seminaturali;
- c) il contrasto dei fenomeni di biopirateria nel territorio regionale.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- c) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche e gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
- d) biopirateria: appropriazione o utilizzo abusivo di una risorsa genetica, in particolare di specie vegetali endemiche a fini commerciali;
- e) unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
- f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e genetica ed una distinzione e separazione dalle altre popolazioni;
- g) nicchia ecologica: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive una definita unità tassonomica in almeno una delle fasi del suo ciclo biologico;
- h) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche e si differenziano in interamente naturali e seminaturali;
- i) ecosistema: unità funzionale formata

dall'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un'area delimitata, comprendente un insieme di habitat o microhabitat.

### Art. 3

#### Oggetto

1. La Regione, tenendo conto della valutazione di tutte le specie italiane incluse nelle normative ratificate a livello nazionale, quali le specie elencate nell'allegato della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e negli allegati della convenzione di Berna, predispone i seguenti elenchi d'interesse regionale:

- a) specie vegetali autoctone a protezione totale;
- b) specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta;
- c) habitat naturali e seminaturali.

2. La Giunta regionale approva, previo parere delle Commissioni consiliari competenti in materia e sentita la Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 8, il Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna e relativi elenchi di cui al comma 1, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Si provvede all'aggiornamento del Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna, contestualmente all'aggiornamento degli elenchi delle specie e degli habitat di cui al comma 1, almeno una volta all'anno.

### Art. 4

#### Divieti e adempimenti

1. Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpa-

re, danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui all'Allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule e tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo;

- b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle specie raccolti nell'ambiente naturale; sono fatte salve le utilizzazioni per finalità scientifiche presso istituti di ricerca pubblici del territorio regionale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma 1.

3. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento e, in generale, negli interventi di recupero e ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente specie autoctone e genotipi delle aree circostanti.

## Art. 5

### Non operatività dei divieti

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 4 non sussistono in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agropastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali secondo le specifiche norme vigenti.

2. Dall'operatività dei divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti alla ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi silvocolturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale.

3. Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 le piante di cui all'articolo 3, comma 1 che provengono da colture eseguite in giardini, vivai e stabilimenti di floricultura regionali o presso enti di ricerca e sperimentazione regionali. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal prodotto-

re. A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti alle specie di cui all'articolo 3, comma 1 deve darne comunicazione scritta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).

## Art. 6

### Sanzioni e Vigilanza

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto a sanzione amministrativa da definire in sede di Commissione tecnico scientifica in accordo con l'Assessorato della difesa dell'ambiente e con il CFVA.

2. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

3. Il prodotto delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 è soggetto a confisca amministrativa per una sua eventuale, laddove possibile, ricollocazione e propagazione.

4. In caso di violazione dei precetti di cui all'articolo 4, comma 1 in connessione all'esercizio di attività produttive, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, è disposta dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa.

6. La Regione provvede ad istituire un apposito fondo in cui confluiranno anche i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. Il fondo verrà impiegato per:

- a) le attività di promozione e sostegno della ricerca scientifica;
- b) il potenziamento e ottimizzazione delle attività di vigilanza;

- c) finanziare progetti di educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio isolano.

7. La Regione attiva specifici corsi di formazione destinati al personale addetto alla vigilanza di cui al comma 2.

#### Art. 7

##### Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale

1. Gli istituti di ricerca regionali, le università dell'isola, gli enti e le associazioni protezionistiche qualificate e ufficialmente riconosciute del solo territorio regionale che abbiano finalità di ricerca e che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale dovranno chiedere apposita autorizzazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente tramite una comunicazione semplice che illustri l'attività di ricerca, il luogo e il periodo di raccolta, la qualità (radice, fusto, foglie, fiori, frutti, semi etc.) e la quantità di materiale vegetale da prelevare nell'ambiente naturale.

2. Entro 60 giorni l'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnico scientifica, può negare l'autorizzazione alla raccolta qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale e può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

#### Art. 8

##### Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona (CTS-FA)

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona (CTS-FA).

2. LA CTS-FA è composta da 10 membri, di cui un referente nominato dalla Giunta regionale, un referente nominato dal Consiglio regionale e otto membri accademici (tra cui i direttori dei due Orti botanici dell'isola, o loro delegati) che rappresentino tutti i settori scientifico disciplinari (BIOS-01/A; BIOS-01/B; BIOS-01/C; BIOS-01/D) del Gruppo scientifico disciplinare (GSD) di Botanica (GSD 05/BIOS-

01), nominati dai rettori di entrambi gli atenei regionali.

3. I componenti della Commissione devono, altresì, dichiarare di non essere in posizione di conflitto di interessi con le attività della Commissione.

4. La Commissione decade con la fine della legislatura e l'incarico è rinnovabile.

5. La Commissione, una volta insediata, eleggerà un Presidente e un Segretario.

6. Il Presidente designato:

- a) convoca la CTS-FA;
- b) redige nella sua prima seduta, in concertazione con gli altri componenti della CTS-FA, un regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica;
- c) approva l'ordine del giorno;
- d) accerta la presenza del numero legale dei componenti della CTS-FA necessari per lo svolgimento della riunione;
- e) assicura l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione;
- f) sovrintende alla verbalizzazione dei pareri della Commissione, sottoscrivendoli congiuntamente al Segretario;
- g) decide se affidare a singoli componenti della Commissione specifici approfondimenti;
- h) indica, d'intesa con tutti i componenti, il calendario delle riunioni della Commissione anche ai fini della sua pubblicazione sul portale istituzionale della regione.

#### Art. 9

Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche custodite dai Centri di conservazione della biodiversità

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione e di erosione genetica anche attraverso la conservazione ex situ.

2. Allo scopo, la Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie vegetali di interesse regionale e definisce i requisiti strutturali degli stessi e i requisiti organizzativi e strumen-

tali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti.

3. I Centri per la Conservazione ex situ della flora sono istituzioni pubbliche che mantengono delle collezioni di piante vive o parti di esse la cui accessione è ben documentata con lo scopo di conservarne il germoplasma sotto forma di piante vive, semi, colture di tessuti, etc. per tempi indefiniti (esso rientra nella definizione di Orto botanico per la conservazione fornita nel 2000 dal Botanic gardens conservation international BGCI).

4. Su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Giunta regionale approva i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali che i Centri di conservazione ex situ devono possedere per essere riconosciuti tali (statuto, nomina curatore, sede, etc).

5. Sono riconosciuti d'ufficio come Centri di conservazione ex situ della flora autoctona gli Orti botanici delle due università dell'isola.

#### Art. 10

##### Forme di sostegno regionale

1. La Regione sostiene le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione delle conoscenze floristiche del territorio isolano.

2. La Regione, in particolare, con modalità definite nel Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna:

- a) favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale anche attraverso lo stanziamento di fondi e la definizione di mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
- b) definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell'isola, le modalità di sostegno alla formazione continua del personale preposto alle attività di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) sostiene l'insegnamento della flora regionale e dei suoi usi alimentari, farmaceutici e commerciali negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale;

- d) sostiene la ricerca scientifica di base e applicata e gli studi sulla flora del territorio isolano, inclusi specifici studi sugli usi tradizionali e sull'importanza economica e sociale delle piante, anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali da realizzarsi insieme a enti di ricerca pubblici, enti locali e comunità del territorio (comuni, comunità montane etc.).

#### Art. 11

##### Collaborazione transfrontaliera e transnazionale

1. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con le regioni e stati esteri in relazione alla tutela e gestione della flora.

#### Art. 12

##### Interventi straordinari e urgenti di tutela

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione, gestione e valorizzazione della flora autoctona, degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.

#### Art. 13

##### Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo

119 della Costituzione) la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziata annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. All'attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziata nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

#### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).